

COMUNE DI CALLIANO

Provincia di Trento

Parere sulla deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4, D.Lgs 118/2011

L'organo di revisione

Dott. Giulia Pegoretti

Dati del Revisore unico

GIULIA PEGORETTI

VIA BRENNERO N. 52 – 38122 TRENTO

TEL. 0461/822824

Fax 0461/822377

Posta elettronica g.pegoretti@studioghidoni.it

PEC giulia.pegoretti@pec.odctrento.it

PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Il sottoscritto Revisore dott.ssa Giulia Pegoretti

- Ricevuta la proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4, D.Lgs. 118/2011 e contestuale variazione al bilancio di previsione 2023-2025 dell'annualità 2023, nonché del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, con richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- Visti i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni da effettuare per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023 e per la variazione dei bilanci di previsione 2023-2025 e 2024-2026, allegati alla predetta proposta deliberativa;

premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

visto che:

- con deliberazione n. 3 di data 16.03.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;
- con deliberazione n. 21 di data 29.12.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Richiamato, inoltre, il principio contabile generale n. 9 della prudenza del medesimo D.Lgs. 118/2011, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Dato atto che ciascun servizio, in coordinamento con il servizio finanziario, ha effettuato i dovuti approfondimenti sui residui attivi e passivi al fine di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria.

Esaminata la proposta deliberativa richiamata in premessa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, dalle quale emerge quanto segue:

Risultanze residui attivi:

- residui attivi conservati: € 1.471.487,74, di cui € 942.287,47 in c/competenza e € 529.200,27 in c/residui;
- residui attivi eliminati: € 30.431,94
- maggiori residui attivi: € 0

Risultanze residui passivi:

- residui passivi conservati: € 879.756,65 di cui € 794.565,58 in c/competenza e € 85.191,07 in c/residui;
- residui passivi eliminati: € 122.783,27
- maggiori residui passivi: € 0

Emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di ulteriori spese già impegnate, ma non esigibili alla data del 31.12.2023, integralmente coperte da corrispondente rideterminazione del fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2024, secondo il seguente dettaglio suddiviso per la parte corrente e quella capitale:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 25.002,39
Residui attivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 0
Differenza = FPV Entrata 2024	€ 25.002,39
PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 567.105,78
Residui attivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 0
Differenza = FPV Entrata 2024	€ 567.105,78

Considerato che:

- il bilancio di previsione 2024-2026 risulta già approvato, il riaccertamento ordinario genera una sua contestuale variazione, al fine di inserire nello stesso le reimputazioni di entrate e di spese ad esercizi futuri
- si rende necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2024-2026 ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;
- al fine di reimputare i movimenti cancellati, è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione 2023-2025, nonché del bilancio di previsione 2024-2026;
- le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla

reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

Considerato che il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023 e la conseguente variazione di bilancio 2024-2026 rispettano la vigente normativa sopra richiamata.

Verificata:

- la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023;
- la correttezza formale e sostanziale delle variazioni di bilancio 2023-2025 e 2024-2026;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto pertanto di dover formulare il parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore

ESPRIME

ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni sopra esposte, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Art. 3, comma4, D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per esigibilità 2022".

Trento, 26 febbraio 2024

Il Revisore

dott. Giulia Pegoretti

